

IL MIUR TORNA IN GIUDIZIO SULLE GRADUATORIE PERMANENTI. NONOSTANTE IL DDL.

## PRECARI, L'AVVOCATURA RICORRE

L'APPELLO È CONTRO LA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO

*di Giuseppe Pennisi da ItaliaOggi del 16 settembre 2003*

Graduatorie, atto secondo. L'Avvocatura dello stato ha infatti deciso di impugnare la decisione del Tar del Lazio (n. 6362 del 18/7/2003), che ha dichiarato illegittimo il bonus (18 punti) attribuito con decreto ministeriale ai docenti abilitati mediante procedure concorsuali diverse dai corsi di specializzazione Ssis.

La decisione dell'avvocatura non esclude, né preclude il riordino della materia con il prospettato disegno di legge, anzi, e in un certo senso, ne costituisce la premessa, sia pure non necessaria. Il punteggio aggiuntivo di 18 punti era stato riconosciuto ai cosiddetti 'precari storici' con il dm n. 40/2003 (annullato dal Tar proprio con riferimento all'attribuzione del bonus), che disciplinava le operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. La nuova tabella di valutazione riferita alle graduatorie permanenti realizzava, secondo il ministero dell'istruzione, un riequilibrio delle posizioni dei docenti abilitati, rispetto agli specializzati mediante la frequenza dei corsi Ssis. La situazione che si è determinata a seguito dell'unificazione delle graduatorie in tre fasce, aveva comportato, secondo l'amministrazione, scavalcamenti (dei docenti specializzati, rispetto agli abilitati) tali da evidenziare aspetti di illogicità nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, la necessità di un riequilibrio. Il ministero aveva di conseguenza ritenuto di dover intervenire nella materia, individuando criteri di punteggio più equilibrati. Alla situazione occorreva porre rimedio, rafforzando la posizione dei docenti abilitati per canali diversi, rispetto ai diplomati delle scuole di specializzazione, avvantaggiati sia dal punteggio aggiuntivo (30 punti) a essi riconosciuto, sia per essere stati posti in concorrenza con i precari 'storici' nel medesimo scaglione, a seguito della modifica legislativa della strutturazione delle graduatorie. Da queste premesse aveva avuto origine il decreto che modificava la tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti.

### I RILIEVI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

I giudici di primo grado hanno, invece, ritenuto che il punteggio aggiuntivo, attribuito ai diplomati delle Ssis, rivesta un carattere compensativo per la perdita, durante il periodo di frequenza dei corsi, della retribuzione relativa all'attività di insegnamento e del punteggio derivante dal servizio.

Nei 30 punti attribuiti ai docenti Ssis è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti (nella tabella di valutazione) a due anni di insegnamento (pari alla durata del biennio di specializzazione) e di sei punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per il titolo di studio di livello pari'. Mancano, invece, secondo il Tar del Lazio, le basi normative o logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione, rispetto ai quali non sono evidenziabili esigenze compensative. Alla luce di tali considerazioni, le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 40/2003 sono apparse in contrasto con la normativa primaria e secondaria, relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti. È logico che la possibilità di modifica alla tabella di valutazione dei titoli, finalizzata all'integrazione e all'aggiornamento della graduatoria, incontri, come tutti gli atti governativi, il limite della legislazione primaria. La legislazione vigente non consentiva di dare rilievo (nella tabella di valutazione dei titoli) a elementi non contemplati, nemmeno in via di massima, nella previsione legislativa. La normativa conferisce solo agli abilitati Ssis una disciplina peculiare nelle graduatorie permanenti. Tale disciplina veniva compromessa da disposizioni regolamentari, senza che potessero rinvenirsi giustificazioni per una deroga.

## I MOTIVI DELL'APPELLO DEL MINISTERO

I rilievi formulati dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sono stati contrastati dal ministero proprio in relazione alla legittimità delle modifiche introdotte nella tabella di valutazione. La nuova tabella (stabilita col dm 40/2003), ad avviso dell'amministrazione, trova giustificazione nell'art. 2 (c. 2) della legge n. 333/01. Tale norma consentiva che 'ulteriori modifiche alle tabelle potessero essere adottate dal ministro'; d'altra parte, anche il bonus aggiuntivo per gli specializzati era stato previsto con decreto ministeriale (dm 24/11/98). Ciò rende evidente che la determinazione del punteggio da assegnare è attribuito dalla legge al ministero, quale espressione di esercizio di discrezionalità tecnica amministrativa. In altri termini, l'amministrazione ritiene che non sia necessaria, sempre e comunque, una specifica previsione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, in relazione a specifiche circostanze. Il ministero, dunque, ribadisce nel ricorso la propria competenza esclusiva a valutare in concreto le diverse situazioni che caratterizzano le modalità del reclutamento del personale scolastico. L'appello avverso la sentenza appare l'occasione per ribadire i principi generali ritenuti applicabili dall'amministrazione e applicati nella formulazione della nuova tabella di valutazione relativa alle graduatorie permanenti. Tale appello e i motivi che lo sorreggono sarebbero superati da una nuova disciplina della materia, dettata con il prospettato ddl.